

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7903	7 ottobre 2020	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 13 marzo 2017 presentata da Boris Bignasca e cofirmatari “Introduzione di una norma tesa a limitare le spese cantonali nel campo della gestione degli asilanti”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

prima di entrare nel merito della mozione vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale riguardo al settore dell'asilo, oggetto della presente mozione.

La competenza decisionale in merito alle domande d'asilo spetta alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) che, una volta espletate le sue mansioni, attribuisce ai cantoni i richiedenti l'asilo (RA) secondo una chiave di riparto calcolata in base alla popolazione residente e alla presenza di un Centro federale d'asilo (CFA) sul territorio cantonale. A ogni Cantone è demandato il compito di procurare loro un alloggio, garantire l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, erogare il sostentamento finanziario e favorire la loro integrazione sociale, formativa e lavorativa.

La Confederazione è responsabile per la gestione dei Centri federali d'asilo, luoghi in cui vengono registrate le domande depositate dai richiedenti l'asilo, svolte le audizioni e gli accertamenti necessari. La Confederazione è suddivisa in sei regioni d'asilo ed ogni regione dispone di un centro federale con funzione procedurale e fino a quattro centri federali senza funzione procedurale. Il Ticino fa parte della regione “Ticino e Svizzera centrale” comprendente due centri federali: un CFA con funzione procedurale a Chiasso ed uno senza funzione procedurale provvisoriamente ubicato a Gläubenbergr (Sarnen, OW).

Questi centri, di competenza della Confederazione, vanno distinti dai centri collettivi cantonali, attualmente quattro, che il Ticino ha deciso di aprire per accogliere i richiedenti appena attribuiti al Cantone, e che si trovano quindi nella loro prima fase di integrazione. I Centri cantonali (come già illustrato nella risposta all'interrogazione Bignasca 170.16 del 3 giugno 2020¹) sono ubicati a:

Cadro (centro l'Ulivo): aperto nell'autunno 2017 ha una capacità ricettiva di 174 posti ed ospita principalmente famiglie oltre alle persone vulnerabili con decisione di rinvio e/o di non entrata in materia.

¹ [https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=91933&user_gcparlamento_pi8\[ricerca\]=HUB+elvetico](https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=91933&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=HUB+elvetico)

Paradiso (centro Barzaghi): il centro adulti ha una capienza di 70 posti ed accoglie famiglie e donne sole. Lo stesso stabile accoglie anche il foyer per minorenni non accompagnati che ospita invece ragazzi tra i 12 e i 16 anni ed ha una disponibilità massima di 53 posti.

Castione: il foyer per minorenni non accompagnati, aperto a gennaio 2017, accoglie ragazzi (16-18 anni) ed ha oggi una capacità massima di 45 posti (la disponibilità è stata gradualmente aumentata nel corso del 2019).

Camorino: presso l'impianto di protezione civile, che ha una capienza fino a 70 posti, sono alloggiati unicamente uomini soli non vulnerabili a beneficio dell'aiuto d'emergenza (con decisione di rigetto e/o di non entrata in materia) che sono in attesa di lasciare la Svizzera.

Terminata la prima fase di integrazione, l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR) coordina il loro trasferimento in appartamento, cercando di distribuire equamente su tutto il territorio cantonale le persone afferenti al settore dell'asilo. A partire da questo momento inizia la seconda fase di integrazione sul territorio cantonale, volta ad inserire il richiedente nel tessuto sociale, formativo e professionale locale.

È inoltre importante ricordare che sono le diverse tipologie di permesso con le quali i richiedenti vengono attribuiti ai Cantoni:

- rifugiati riconosciuti (permesso B rif);
- rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F rif);
- con una procedura in corso, in attesa di decisione (permesso N)
- con una decisione negativa ma con la concessione dell'ammissione provvisoria ed il rilascio di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente (F);
- con una decisione di non entrata nel merito (NEM) o con una decisione materiale negativa (TP), con l'obbligo di lasciare la Svizzera.

La Confederazione riconosce ai Cantoni degli indennizzi a dipendenza dello statuto per un numero limitato di anni, sia a copertura dei costi di aiuto sociale (comprendente vitto, alloggio e assicurazione malattia) sia per favorire sin da subito l'integrazione sul territorio, compito quest'ultimo di competenza dei cantoni.

1. NEL MERITO DELLA MOZIONE

Con il loro atto parlamentare, i firmatari chiedono al Consiglio di Stato:

- di apportare le necessarie modifiche al Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, in particolare modo agli articoli riguardanti l'entità delle prestazioni assistenziali a favore di dette persone;
- di proporre al Gran Consiglio eventuali modifiche di legge che si rendessero necessarie per consentire il raggiungimento dell'obiettivo formulato con la presente mozione.

L'esigenza di contenere la spesa cantonale nel settore dell'asilo era - ed è tutt'ora - un obiettivo condiviso dal Consiglio di Stato (CdS). Questo obiettivo è stato in particolare esplicitato anche nel Rapporto sulle Linee Direttive e sul Piano Finanziario 2015-2019

(scheda di progetto 27 “*Procedure di accoglienza per richiedenti l’asilo politico*” presentata nell’area “Popolazione e flussi migratori”) con la formulazione di 4 ambiti d’intervento volti a contenere i costi finanziari nel limite dei contributi versati dalla Confederazione. Questi erano e sono tutt’oggi i seguenti:

1. l'alloggio: sviluppare in modo coordinato e complementare gli alloggi collettivi (da potenziare) per la prima fase di accoglienza, con quelli individuali (seconda fase di accoglienza, verso l’integrazione);
2. la verifica costante dell’esecuzione delle decisioni conseguenti alle procedure;
3. l’adozione dei provvedimenti adeguati volti a contenere i costi a carico del Cantone nel limite di quanto garantito dalla Confederazione;
4. l’attivazione dei servizi specialistici e di protezione per la gestione di persone e famiglie particolarmente vulnerabili.

A questi si è aggiunto un ulteriore importante ambito d’intervento, focalizzato nel nuovo programma di legislatura 2019-2023: migliorare l’integrazione degli stranieri attraverso azioni che coinvolgono l’intera popolazione (obiettivo 32).

A causa del numero esiguo di centri collettivi cantonali presenti sul territorio, per far fronte ai picchi migratori registrati negli anni passati (in particolare negli anni 2011-2016) il Cantone ha dovuto cercare con la massima celerità delle soluzioni per poter garantire un alloggio temporaneo ai richiedenti l’asilo attribuiti, optando per un alloggiamento in diverse pensioni situate sul territorio. Questa soluzione ha però rivelato nell’arco degli anni i suoi limiti, tra cui gli importanti costi ma anche le oggettive difficoltà di integrazione delle persone alloggiate in queste strutture, la cui presa a carico e accompagnamento, in questa prima fase, è avvenuta in maniera decentralizzata. Una soluzione come detto rivelatasi poco efficace ed efficiente, oltre che molto oneroso in termini di risorse e tempo disponibili, cui si è deciso di porre rimedio trovando delle soluzioni alternative che permettessero di migliorare la situazione nel suo complesso.

Tenuto conto del fatto che la voce di spesa che maggiormente incide sui costi sostenuti dal Cantone in questo settore è quella legata all’alloggio², nonché dell’importanza di sviluppare e perfezionare maggiormente il percorso di integrazione per le persone afferenti al settore dell’asilo, il Cantone ha negli ultimi anni gradualmente rivisto la sua impostazione, cercando soluzioni alternative alle pensioni ed introducendo un processo d’integrazione a fasi:

- inizialmente **centralizzato** in strutture collettive, allo scopo di permettere ai richiedenti di famigliarizzare con gli usi e i costumi nonché prepararli alle regole e ai ritmi di vita locali, permettere loro di seguire i primi corsi di lingua italiana, rendendo quindi più efficace ed efficiente – oltre che meno costoso - il processo nella sua prima fase;
- successivamente **decentralizzato** una volta che le persone vengono trasferite in appartamento, fase questa meno intensa e più mirata verso l’integrazione formativa e professionale.

L’analisi dei costi del settore ha permesso di concludere che la soluzione prioritaria da adottare a livello operativo per contenere la spesa cantonale entro i rimborsi previsti dalla Confederazione (come peraltro richiesto anche dal Gran Consiglio nell’ambito delle misure relative al Preventivo 2017) era il progressivo abbandono dell’utilizzo delle pensioni e di

² A questo proposito l’Ufficio federale di statistica ha pubblicato il mese di agosto 2016 nel documento “Statistique de l’aide sociale dans le domaine de l’asile (eAsyl) - Résultats nationaux 2015” i risultati di un confronto intercantonale.

centri di accoglienza medio-piccoli, privilegiando l'aumento della capacità d'accoglienza cantonale in centri collettivi di dimensioni relativamente grandi (150-250 persone). Questo allo scopo di poter ridurre i costi, razionalizzare i processi di alloggio, di accompagnamento, di integrazione e di sicurezza, ritenuto che in centri di tali dimensioni l'attività può essere strutturata in modo funzionale ed efficace.

Grazie all'apertura di nuovi centri collettivi, nonché all'ampliamento della capacità ricettiva del Foyer di Arbedo-Castione, destinato ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, che è passato da 21 posti previsti inizialmente a 45, sono state vieppiù chiuse le collaborazioni con le pensioni. Ad oggi restano aperte unicamente tre pensioni in cui sono attualmente alloggiate una quarantina di persone.

Contestualmente, in linea con quanto suesposto, è stato licenziato il messaggio governativo per la realizzazione di un Centro polivalente a Camorino (n. 7898), che sorgerà sul sedime in cui attualmente è situato l'impianto di protezione civile citato in precedenza. Nel nuovo edificio di Camorino si prevede di accogliere quasi 180 persone afferenti al settore dell'asilo. La nuova costruzione avrà in aggiunta una seconda funzione, si inserirà infatti nel dispositivo cantonale di Protezione della popolazione e consentirà per tanto anche l'accoglienza – in caso di necessità – di persone bisognose di protezione a causa di eventi particolari o eccezionali. In caso di occupazione bassa, la struttura potrà inoltre essere utilizzata da altri partner, quali per esempio la polizia o l'esercito, per altri scopi strettamente legati alla protezione della popolazione.

Sul fronte delle entrate la Confederazione riconosce ai Cantoni indennizzi a copertura dei costi relativi al settore dell'asilo, nella forma di somme forfettarie mensili che variano a dipendenza dello statuto e dal numero di anni trascorsi dall'entrata in Svizzera (art. 88 LAsi³). Il sistema di finanziamento previsto nell'ambito dell'asilo è regolato dall'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie, dell'11 agosto 1999⁴ (OAsi2). La sua applicazione, così come il sistema di calcolo, sono precisati nelle Istruzioni, III Legge sull'asilo, al capitolo 7 aiuto sociale e soccorso d'emergenza⁵.

Gli importi forfettari per richiedenti l'asilo coprono le spese per l'alloggio, le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; contribuendo inoltre all'accompagnamento e alle spese amministrative. Le somme forfettarie globali sono versate trimestralmente in base ai dati inseriti nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e in relazione al numero di persone attribuite al Canton Ticino, a prescindere dalla loro età.

Per i richiedenti l'asilo e gli ammessi provvisoriamente l'importo forfettario (forfait globale 1) riconosciuto ad oggi ammonta a CHF 1'544.00 mensili limitatamente a 7 anni dalla deposizione della domanda d'asilo. Per i rifugiati (permesso B rif) e per i rifugiati ammessi provvisoriamente (F rif) è invece riconosciuto un importo mensile (forfait globale 2) di CHF 1'445.00, limitatamente a 5 anni dalla deposizione della domanda per i primi e a 7 anni per i secondi. A seguito di questo termine, se il richiedente l'asilo non è finanziariamente autonomo, i costi legati all'aiuto sociale sono interamente a carico dei Cantoni.

Sono inoltre previste anche delle somme forfettarie, di carattere unico e ridotte con la revisione del quadro normativo federale del 2019, per il soccorso d'emergenza che invece

³ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995092/202004010000/142.31.pdf>

⁴ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994777/202004010000/142.312.pdf>

⁵ <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/asylgesetz.html>

viene erogato alle persone che sono state oggetto di una decisione di non entrata nel merito o respinta. Tali importi ammontano per l'anno 2020 a CHF 399.00 per persona in "Procedura Dublino", CHF 2'007.00 per "Procedure accelerate" e CHF 5'988.00 per "Procedure estese".

Nel corso del 2019 inoltre la Confederazione, tenuto conto del fatto che le persone sulla base della rinnovata LAsi vengono, sempre di più, attribuite ai Cantoni a procedure eseguite e concluse (procedura d'asilo celere) e conscia dell'importanza di favorire una tempestiva integrazione delle persone afferenti al settore dell'asilo sul territorio cantonale, ha introdotto l'Agenda Integrazione Svizzera. Questa prevede da un lato obiettivi di integrazione ambiziosi, dall'altra però anche maggiori risorse destinate a misure e percorsi di integrazione. A partire da maggio 2019 l'importo forfettario unico a favore dell'integrazione riconosciuto ai rifugiati e alle persone ammesse provvisoriamente è quindi passato da CHF 6'000 a CHF 18'000.

Entrando maggiormente nel merito dei dati finanziari, si presenta qui di seguito l'evoluzione dei costi netti per l'intero settore dell'asilo (considerando tutte le tipologie di statuto illustrate sopra):

(in milioni di franchi)

Grp.	Nome gruppo	C2015	C2016	C2017	C2018	C2019
30	Spese per il personale	0.6	0.6	0.8	0.9	1.1
31	Sp. beni e servizi e altre spese d'es.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Spese di trasferimento	35.8	44.3	44.6	43.2	43.9
39	Addebiti interni	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
42	Ricavi per tasse	1.9	2.5	2.7	2.2	2.1
46	Ricavi da trasferimento	30.2	37.4	37.7	35.0	36.1
Costo netto complessivo		4.3	5.1	5.1	7.1	6.9

Tabella 1: riassunto dati finanziari CRB 222 e dati finanziari legati alle persone con statuto rifugiato (CRB 221)

Da questa prima tabella si rileva un aumento complessivo dei costi netti a carico del Cantone nel periodo 2015-2019, conseguente all'aumento delle persone afferenti al settore dell'asilo attribuite al Ticino che necessitano, poiché non ancora finanziariamente indipendenti, di aiuto sociale che, in quanto decaduto il periodo di tempo massimo per cui la Confederazione versa gli importi forfettari suindicati, resta interamente a carico del Cantone. Le principali voci riguardano i contributi a favore dei richiedenti e, rispettivamente, i rimborsi che il Cantone riceve dalla Confederazione.

Più in dettaglio, con la tabella seguente viene esposta la suddivisione dei costi netti legati ai contributi erogati, ripartiti per singola tipologia di statuto. Rispetto alla tabella 1, che espone la totalità dei costi e ricavi, qui di seguito sono esposti solo i costi netti direttamente ripartibili.

(in milioni di franchi)

Tipo di permesso	C2015	C2016	C2017	C2018	C2019
Permessi N e F -7 anni	-2.8	-1.4	-2.6	-3.5	-0.6
Permessi F +7 anni	1.7	1.9	2.0	2.2	2.5
Permessi B-RIF -5 anni e F-RIF -7 anr	0.1	-1.7	-1.6	-2.1	-3.8
Permessi B-RIF +5 anni e F-RIF +7 anni (*)					
Permessi NEM e TP	-0.2	-0.5	-1.0	-1.0	0.0
Costi per centri collettivi	4.9	6.1	8.8	9.6	7.8
Costo netto complessivo	3.6	4.4	5.6	5.1	5.9

Tabella 2: raggruppamento dei dati finanziari per tipologia di permesso / statuto (escluse le voci 30, 31 e di integrazione) (*) i costi di queste persone vengono incluse nel costo generale per le persone in assistenza (CRB 221)

Analizzando maggiormente nel dettaglio costi e ricavi del settore e raggruppandoli per tipologia di permesso, si osserva che una parte importante dell'aumento dei costi registrati nel corso di questi anni è dovuto alle persone (ammesse provvisoriamente, con decisione di non entrata nel merito o termine di partenza) che restano a carico dell'aiuto sociale anche dopo il periodo di indennizzo (limitato nel tempo) da parte della Confederazione. Questa tabella esplicita inoltre anche l'aumento dei costi registrati per i centri collettivi, a seguito delle aperture dei nuovi centri, che a fine 2019 sono stati di complessivamente poco meno di 8 milioni di franchi. Questi comprendono sia i costi di funzionamento sia il costo delle risorse presenti nelle strutture che svolgono principalmente un compito di accompagnamento sociale. Sono invece registrati su conti distinti (e inclusi nelle altre voci) i costi vivi generati dai richiedenti (principalmente spillatico e costo per spese legate alla salute). Analogamente sono esposti in conti diversi anche i costi di pernottamento riconosciuti alle pensioni. I costi inerenti l'integrazione non sono invece esposti nella tabella 2 in quanto neutri dal profilo finanziario per il Cantone, perché ad oggi interamente finanziati dalla Confederazione.

Raffrontando il costo di alloggio (e funzionamento) per posto disponibile medio mensile di una pensione con quella di centro collettivo per adulti si rileva un'importante differenza. Nel 2015 (anno con picco di attribuzioni al Cantone) il costo per posto in pensione era di CHF 2'129.- al mese. In considerazione dell'importante aumento dei flussi migratori, così come del relativo costo complessivo speso nel 2016 di 2,6 milioni di franchi, era stata rivista ad inizio 2017 la tariffa giornaliera riconosciuta alle pensioni⁶. Il nuovo costo medio mensile per alloggio in pensione di un adulto è stato quindi leggermente ridotto a 1'977.- al mese, rimanendo però comunque più elevato rispetto al costo medio mensile per posto letto adulto in un centro collettivo, risultante a fine 2018 di 1'000 - 1'500 franchi circa (vedi risposta interrogazione 170.16 *“Il DSS, in combutta con le autorità federali, vuole trasformare il Ticino nell'HUB elvetico dei finti rifugiati”* del 3 giugno 2020)⁷.

2. CONCLUSIONE

In linea con gli obiettivi fissati nelle linee direttive, è stato possibile – grazie agli importanti sforzi intrapresi negli ultimi anni – contenere l'aumento dei costi netti a carico del Cantone, proprio grazie all'apertura di centri collettivi di dimensioni medio-grandi. Questi hanno permesso di ridurre i costi di alloggio e nel contempo di migliorare e rendere più efficiente anche il processo di integrazione che il richiedente è tenuto a seguire.

Per poter continuare a porre la giusta attenzione al contenimento dei costi, come pure garantire un adeguato accompagnamento sociale e integrativo alle persone afferenti al settore dell'asilo, favorendo inoltre una migliore integrazione dei richiedenti sul territorio nonché nel mondo del lavoro, il Consiglio di Stato ritiene importante poter continuare nella via intrapresa, la quale è ancora tutt'ora in fase di concretizzazione.

Un tassello fondamentale e imprescindibile, in particolare a medio-lungo termine, è inoltre la tempestiva integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente nel mondo del lavoro, per permettere loro di rendersi autonomi dall'aiuto sociale. Con l'introduzione dell'Agenda Integrazione Svizzera sono stati fatti importanti sforzi di ulteriore

⁶ Risoluzione governativa n. 2281 del 24 maggio 2017

⁷ [https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=91933&user_gcparlamento_pi8\[ricerca\]=hub+elvetico&user_gcparlamento_pi8\[tat109\]=109](https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=91933&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=hub+elvetico&user_gcparlamento_pi8[tat109]=109)

miglioramento del processo di integrazione a fasi. Questa nuova impostazione, tutt'ora in fase di affinamento, è stata approfonditamente discussa ed analizzata con la SEM la quale stanZIA anche l'importo forfettario maggiorato destinato all'integrazione.

Obiettivi e relativi costi sono quindi piuttosto da considerarsi un investimento (di medio-lungo termine, appunto) per permettere al richiedente di integrarsi a tutti gli effetti nel tessuto sociale e lavorativo ticinese, raggiungendo quindi anche l'autonomia finanziaria, senza dover più fare capo al sostegno sociale, e questo entro i primi 5/7 anni dall'arrivo in Svizzera, quindi prima che vengano meno i finanziamenti da parte della Confederazione.

Non risulta per contro opportuno l'ancoramento nel quadro normativo di un vincolo di spesa connesso agli importi riconosciuti dalla Confederazione, in quanto questi sono previsti per un lasso di tempo limitato, mentre le basi normative vigenti (inclusi i principi ancorati nella Costituzione Svizzera) impongono al Cantone di farsi carico dell'aiuto sociale a favore delle persone indicate in precedenza anche dopo il termine dei finanziamenti versati dalla Confederazione, se queste persone non hanno raggiunto l'autonomia finanziaria necessaria.

Inoltre il vincolo normativo proposto andrebbe ad ulteriormente appesantire l'attuale difficoltà nell'individuare le adeguate soluzioni logistiche per la prima fase d'accoglienza.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Consiglio di Stato ribadisce che il contenimento dei costi in questo settore rappresenta uno dei suoi obiettivi, ritenendo tuttavia che questo vada effettuato considerando nel contempo l'importanza di un tempestivo processo di integrazione e tutti gli aspetti ad esso correlato, senza ancorare a livello di quadro normativo il plafonamento della spesa.

Il Consiglio di Stato propone pertanto il respingimento della mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

MOZIONE

Introduzione di una norma tesa a limitare le spese cantonali nel campo della gestione degli asilanti

del 13 marzo 2017

Il Canton Ticino è confrontato con un elevato flusso di richiedenti l'asilo. L'entrata e la presenza di questi ospiti sul nostro territorio stanno subendo un'impennata negli ultimi anni, rendendo palese come certe politiche federali vogliano trasformare il Ticino nell'HUB della migrazione a livello svizzero. In questo senso assistiamo, dunque, al moltiplicarsi di centri asilanti in tutto il territorio cantonale.

Le spese per la gestione di questi centri - coperte in parte dal contribuente ticinese - ammontano a quasi 40 milioni di franchi e, se viene mantenuta la tendenza degli ultimi anni, sono destinate ad aumentare.

Tralasciamo il fatto che, inoltre, i centri asilanti sono spesso al centro di episodi di fuga, violenza e schiamazzi che, oltre a rappresentare un disturbo per la popolazione, provocano un costo per la collettività, vista la richiesta d'intervento di polizia e altri mezzi.

Il Canton Ticino è confrontato con un deficit cantonale che il governo sta combattendo principalmente sul fronte delle entrate. Dal nostro punto di vista, vorremmo invece che si provasse ad agire in maniera più incisiva sulle uscite cantonali a partire appunto da quelle per la gestione degli asilanti.

Per queste ragioni, sull'esempio anche di altri Cantoni svizzeri, chiediamo che le spese alla voce "Asilanti, ammissione provvisoria e NEM" vengano plafonate. Il Cantone non può spendere per questa voce più di quanto viene rimborsato dalla Confederazione.

Alla luce delle problematiche descritte e ritenendo che delle misure incisive vadano prese al più presto, si chiede al Consiglio di Stato - e in particolare al DSS responsabile del dossier - di mettere in atto tutti gli strumenti a disposizione per limitare queste spese. A tal fine, si chiede al Consiglio di Stato di apportare le necessarie modifiche al *Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero*, in particolare modo agli articoli riguardanti l'entità delle prestazioni assistenziali a favore di dette persone. Il Consiglio di Stato è inoltre invitato a proporre al Gran Consiglio eventuali modifiche di legge che si rendessero necessarie per consentire il raggiungimento dell'obiettivo formulato con la presente mozione.

Boris Bignasca
Badasci - Balli - Filippini - Galeazzi - Guscio -
Lurati - Minoretti - Minotti - Ortelli - Ramsauer
Robbiani - Seitz